



IL SINDACO
(C. CAUDERA)

COMUNE DI MATHI

SECRETARIA COMUNALE
DOTT. G. D. ...

23/11/98

63

Provincia di Torino

Via Domenico Borla, 21 - 10075 MATHI
C.F. e P. IVA 01568600017 - tel. 9268006 (Fax) - 9268554

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS - MINIBUS CON CONDUCENTE

(Conforme allo schema della Regione Piemonte approvato con deliberazione
C.R. del 6 ottobre 1983, n. 514-8080)

ART. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del VI comma articolo 58 ed in conformità all'uso di cui al punto 1) lett. c) art. 57 del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, sul quale si esercita la competenza di questo Comune è disciplinato:

- a) dall'art. 113 del T.U. 8/12/1933, n. 1740, tenuto in vigore dall'art. 145, II° comma, T.U. 15/6/1959, n. 393;
- b) dal T.U. 15/6/1959, n. 393 e dal relativo regolamento di esecuzione 30/6/1959, n. 420;
- c) dai Regolamenti CEE 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 2827 e 2828/77;
- d) dalle leggi 14/2/1974, n. 62 e 14/8/1974, n. 394
- e) dal D.M. 18/4/1977;
- f) dagli artt. 86 e 121 del T.U. 18/6/1931, n. 773, nonché dall'art. 158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635;
- g) dal D.P.R. 24/7/1977, n. 616;
- h) dall'art. 15 comma 3 della Legge Regionale n. 24 del 23/2/1995;
- i) dalla delibera C.R. n. 514 - 8080 del 6/10/1983 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
- j) dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema - tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data ;

ART. 2

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI AUTOBUS DA ADIBIRE AL SERVIZIO.

Il numero degli autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 D.M. 18/4/1977, viene fissato con deliberazione dell'organo comunale competente, sentite le locali Organizzazioni di categoria del settore, tenendo presenti i seguenti criteri:

- l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
- la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;

- l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
- il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati dal competente ufficio provinciale della M.C.T.C. all'effettuazione di corse fuori linea in base all'art. 57, Il comma del Codice della Strada.

ART. 3

DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO

Per esercitare il servizio di noleggio autobus con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autobus autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2.

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio autobus con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta all'Ufficio Comunale competente.

La licenza può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autobus che intende adibire al servizio e l'ubicazione della sede legale, della rimessa o di altro recapito.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) la certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese artigiane;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed agricoltura per l'attività di trasporto per persone ed eventuale certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 25/7/1956 n. 860;
- c) certificato di cittadinanza italiana;
- d) certificato di residenza nel Comune

- e) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- f) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
- g) certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autobus;
- h) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi c), d), e), f), h),i); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere prodotti:

- a) Statuto ed Atto Costitutivo;
- b) certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio;
- c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- e) elenco soci;
- f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei autobus;
- g) Certificazione di disponibilità finanziaria;
- h) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autobus non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

ART. 4

TITOLI PREFERENZIALI

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze di esercizio:

- 1) essere in possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
 - a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
 - b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - c) l'organizzazione aziendale;

- 2) Essere in possesso di altra Licenza di noleggio con conducente dello stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

In caso di parità di titoli, il Comune può, tener conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

ART. 5

CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLA LICENZA

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio di autobus da noleggio con conducente:

- a) non avere la disponibilità di adeguate autorimesse;
- b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autobus con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
- c) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata sia da parte di altri Comuni.

ART. 6

ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus occorre il possesso della licenza comunale di esercizio, che verrà assegnata dal Comune, sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art. 4 sentito il parere delle locali Organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

ART. 7

RILASCIO DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio è rilasciata dall'Ufficio Comunale competente, dopo che la delibera di cui all'art. 6 sia divenuta esecutiva, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2, D.M. 18/4/1977) dell'autobus da immatricolare per il servizio.

Prima del rilascio, il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere all'autorità Comunale ad esibire ad essa se già in suo possesso, la licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 T.U. leggi di pubblica sicurezza 18/6/1931, n. 773.

ART. 8

DURATA LICENZA

La licenza comunale di esercizio, ha la durata normale di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi artt. 11 - 12 e 13.

ART. 9

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso del Comune, il quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione dell'attività.

Qualora la licenza sia intestata a una ditta individuale, in caso di morte del titolare della licenza la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporre entro un anno nel rispetto delle condizioni stabilite al 1° comma.

ART. 10

INIZIO DEL SERVIZIO

L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autobus di fabbricazione non superiore a tre anni entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autobus per causa a lui non imputabile.

Il nuovo assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'automezzo, con l'indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo.

ART. 11

SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Comune, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente ufficio provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

ART. 12

REVOCA DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio viene revocata con provvedimento del Comune, sentite le locali Organizzazioni di categoria del settore noleggio, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
- c) quando il titolare della licenza si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- d) quando l'autobus di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- f) quando il titolare nella licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi e pena restrittiva della libertà personale;
- h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- j) per qualsiasi grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

ART. 13

DECADENZA DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della licenza, secondo quanto previsto dall'art. 10;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
- d) per fallimento del soggetto titolare della licenza
- e) per cessione della proprietà dell'autobus senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- f) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 9.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

ART. 14

VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOBUS

Gli autobus sono sottoposti prima dell'ammissione in servizio, alla verifica da parte di una Commissione nominata dalla Giunta Comunale, composta (dal Sindaco o suo delegato Presidente, da due rappresentanti del Comune e da due rappresentanti delle locali organizzazioni di categoria del settore), che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autobus alle caratteristiche (art. 2 D.M. 18/4/1977) contenute nella domanda di assegnazione della licenza.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati: in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile (art. 113 T.U. n. 1740 dell'8/12/1933, art. 145 2° comma T.U. n. 393 del 15/6/1959) e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Piemonte (art. 86 del D.P.R. n. 616 del 24/7/1977).

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autobus non risponde più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti degli artt. 56 e 65 del D.P.R. n. 393 del 15/6/1959, da inviarsi altresì alla Regione Piemonte.

Ove invece l'autobus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autobus stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 12.

ART. 15

SOSTITUZIONE DELL'AUTOBUS

Nel corso del normale periodo di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autobus in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 14, fatto salvo quanto disposto all'art. 10.

In tale ipotesi sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 16

CRONOTACHIGRAFO

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto dalla legge 13/11/1978, n. 727

ART. 17

TARIFFE

Per evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio dell'attività di noleggio sia in quello dei servizi pubblici di linea, i costi economici e le conseguenze tariffe minime sono predisposte a livello regionale dalle Organizzazioni di categoria del settore Noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale, sono di norma soggetti a revisione annuale e vengono approvate dalla Regione e depositate presso i componenti uffici dell'assessorato Regionale ai Trasporti.

La Commissione di cui all'art. 14 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

Qualora la Commissione riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicità del servizio prestato provvede a richiamare il titolare della licenza. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Consiglio Comunale l'adozione del provvedimento della revoca della licenza ai sensi del punto 1 dell'art. 12.

In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autobus le tabelle tariffarie.

ART. 18

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autobus le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 19

OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOBUS

I conducenti degli autobus in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autobus tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale.
- b) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
- c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza il provvedimento di sospensione di cui all'art. 11 e se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

ART. 20

DIVIETI PER I CONDUCENTI DI AUTOBUS -

Ai conducenti degli autobus - in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autobus persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autobus;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;

- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autobus;
- e) fermare l'autobus o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 21

CONTRAVVENZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione del T.U. 15/6/1959, n. 393, sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale.

ART. 22

SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

Le deliberazioni del Comune, relative alla determinazione di numero, tipo, caratteristiche e tariffe, emanate in relazione al presente Regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate all'art. 1.

ART. 23

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 1, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.